

COMUNE DI FAENZA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DELLE SCUOLE SUPERIORI.

TRA

Il COMUNE DI FAENZA, rappresentato da _____ domiciliato/a per la carica in _____ presso la Residenza Comunale il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____, nella sua qualità di Dirigente del _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....,

E

La PROVINCIA DI RAVENNA, rappresentata da _____, domiciliato/a per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, in attuazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 23/02/2016;

Premesso:

- che alla Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 23/1996, compete la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore nonché delle palestre di pertinenza degli stessi;
- che la sede del Liceo di Faenza Sez. Classico "Torricelli – Ballardini", la sede di via Nuova dell'ITIP "Bucci" e la sede Persolino dell'IP "Persolino - Strocchi" sono prive di palestra;
- che la sede del Liceo di Faenza Sez. Classico "Torricelli – Ballardini" e la sede di via Nuova dell'ITIP "Bucci" sono di proprietà del Comune di Faenza, trasferite in uso gratuito alla Provincia di Ravenna in attuazione della legge 11 gennaio 1996 n. 23 con le sottotestate convenzioni:
 - n. 2380 del 23.06.1999 per il Liceo Classico "Torricelli" via S. Maria dell'Angelo nr. 1;
 - n. 2378 23.06.1999 per l'allora Istituto Professionale per l'Industria e "Artigianato, via Nuova nr. 45;
- che a causa dell'insufficienza di spazi delle proprie palestre i suddetti istituti scolastici, hanno necessità di continuare ad utilizzare, per lo svolgimento della propria attività sportiva, impianti sportivi di proprietà del Comune di Faenza;

- che nel corso del tempo i suddetti Istituti scolastici hanno pertanto provveduto a richiedere all'Amministrazione comunale ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività sportiva in ambito scolastico quali la palestra ex Cova in via Cavour nr. 5, la palestra "I. Badiali" detta "Cavallerizza", il Palazzetto dello Sport "D. Bubani", la palestra presso il centro sportivo comunale "Graziola" oltre a tensostrutture installate dal Comune di Faenza per sopperire alla mancanza di spazi sportivi;
- che la Provincia di Ravenna e il Comune di Faenza hanno ravvisato la necessità di addivenire ad un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7/8/1990, n. 241, per disciplinare le modalità di tali utilizzi della Provincia di Ravenna;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n ... del e del Consiglio Provinciale n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione,

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo individuandone presupposti e finalità.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente accordo definisce le modalità di utilizzo da parte della Provincia di Ravenna per gli Istituti scolastici ad essa facenti capo di spazi ed impianti sportivi di proprietà del Comune di Faenza, e segnatamente:

- palestra comunale "Ivo Badiali" detta "Cavallerizza",
- palestra ex Cova in via Cavour nr. 5,
- palestra presso il centro sportivo comunale "Graziola",
- eventuali ulteriori palestre o impianti sportivi comunali, temporanei o permanenti.

Art. 3 Modalità d'uso

1. Il Comune concede alla Provincia di Ravenna per gli Istituti scolastici ad essa facenti capo, al fine dello svolgimento della normale attività di educazione fisica in orario scolastico, l'utilizzo degli impianti elencati nel precedente art. 2;

2. La Provincia dovrà comunicare all'Ufficio Sport del Comune il piano indicativo annuale di utilizzo entro il 30 giugno di ogni anno, fatte salve eventuali successive modifiche.

3. Eventuali utilizzi al di fuori dell'orario scolastico per attività sportive scolastiche extracurricolari dovranno essere preventivamente concordate tra la Provincia ed il Comune.

4. La Provincia di Ravenna, per situazioni di necessità, potrà autorizzare altri Istituti scolastici di propria competenza ad utilizzare gli impianti

sportivi in oggetto, fatta salva ogni clausola di cui alla presente convenzione.

5. La Provincia si impegna a garantire in proprio e tramite specifici accordi con gli Istituti scolastici la pulizia delle palestre e relative pertinenze (quali ingressi, spogliatoi e bagni) al termine di ogni giornata di utilizzo scolastico, al fine di renderli puliti, sanificati e fruibili per le attività sportive in orario extra scolastico.

Art. 4 Oneri derivanti dall'uso della palestra

1. L'uso degli impianti comunali oggetto della presente convenzione e di eventuali ulteriori palestre ed impianti sportivi comunali che si rendessero necessari da parte di altre scuole superiori del territorio faentino in orario scolastico, è soggetto al rimborso da parte della Provincia dei costi di funzionamento sostenuti dal Comune.

2. La definizione dei costi e dei valori dei rimborsi inerenti ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento avverrà sulla base delle stime del consumo medio orario di ogni singolo impianto, applicato al numero di ore di utilizzo da parte degli Istituti scolastici e verrà comunicato annualmente da parte del Comune di Faenza, entro il mese di novembre di ogni anno di validità della presente convenzione.

3. Le spese di gestione di cui sopra saranno quantificate in relazione al Piano annuale di utilizzo, di cui al precedente art. 3, comma 2, programmato per ciascuna struttura sportiva.

4. La Provincia dovrà rimborsare al Comune entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta corredata dalla documentazione relativa ai dati di dettaglio dei consumi, le somme di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. Il Comune potrà fornire, su richiesta della Provincia, una stima dei costi relativi ai consumi di riscaldamento, energia elettrica e di acqua per ciascun anno solare, ai fini di quantificare preventivamente la spesa da inserire nei bilanci, fatti salvi i conteggi a consuntivo di cui ai punti 1 e 2.

6. I rimborsi di cui al presente articolo decorreranno a partire dall'anno scolastico 2021/2022 compreso.

Art. 5 Durata

1. Il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. È fatta comunque salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dall'accordo qualora si riscontrassero inadempienze delle condizioni ivi previste, in quanto ritenute tutte inderogabili e sostanziali, o si ravvisassero ragioni di interesse pubblico.

Art. 6 Forma e spese della convenzione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.

16, della Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972.

Art. 7 Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere mediante bonario accordo sarà deferita ai competenti organi giurisdizionali del Foro di Ravenna.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Faenza

—
Per la Provincia di Ravenna

2022_0005e

—